



Accertamenti Diffusione Stampa - via larga 15 - 20122 milano - tel. 0258307192 - fax 0258301853

Via fax

Milano, 22 Ottobre 2003

Decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ADS in merito ad “Altre Vendite”

Il Consiglio Direttivo, nella riunione svoltasi il 20 Ottobre 2003, ha deciso che a far data dal 1° Gennaio 2004 entreranno in vigore come parte integrante del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS le seguenti nuove disposizioni:

2.6.1. Altre Vendite

Si intende il totale delle copie vendute cumulativamente a strutture pubbliche o private in modo continuativo con durata minima di un mese per i quotidiani, due mesi per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali, tre numeri per i mensili.

Tali copie concorrono a formare la vendita totale a condizione che siano:

- previste nell'ordine di tiratura;
- vendute nel periodo in cui lo stesso numero della pubblicazione si trova in vendita;
- verificabili contabilmente presso l'Editore, se necessario anche sulla base degli accordi commerciali definiti direttamente dall'Editore stesso con le strutture sopra menzionate;
- non destinate alla filiera distributiva;
- cedute dall'Editore ad un prezzo di vendita scontato di non oltre il 90% rispetto al prezzo di vendita applicato al pubblico in Italia.

In caso di sconto superiore al 90%, le relative copie devono essere classificate tra le copie omaggio.

2.6.2. Vendita totale

Si intende il totale risultante dalla sommatoria tra le copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge e le copie vendute cumulativamente (Altre Vendite).



Sempre a far corso dal 1° Gennaio 2004, il punto 2.4 del vigente Regolamento ADS viene così aggiornato:

2.4 Copie rese

Si intende il totale delle copie invendute dei numeri di competenza di ciascun mese. Tali copie sono quelle risultanti nelle liquidazioni effettuate dai distributori o dalle rivendite ad invio diretto, tenuto conto dell'accredito effettuato dall'Editore o dai distributori.

Per essere in condizione di compilare secondo le nuove norme tutta la modulistica ADS aggiornata a far corso dall'anno 2004, ciascun Editore, dovrà provvedere alle opportune modifiche del proprio sistema interno di gestione dei dati tenuto conto che **ad ogni definizione espressa dal Regolamento corrisponde una colonna sulla modulistica ADS.**

Pertanto, la prima Dichiarazione, alla quale verranno applicate le nuove norme, sarà quella relativa alla media mobile per il periodo **Febbraio 2003 - Gennaio 2004** (Mod. M1) che dovrà essere consegnata ad ADS, unitamente alla Dichiarazione mensile relativa a Gennaio 2004 (Mod. M2), **entro la fine di Marzo 2004.**

Tale media mobile sarà quindi composta dagli undici mesi relativi all'anno 2003, dichiarati secondo il Regolamento attualmente in vigore, e dal solo mese di Gennaio 2004 dichiarato secondo le nuove modalità.

Entro la fine di Aprile 2004 verrà quindi consegnata ad ADS la media mobile relativa al periodo Marzo 2003 – Febbraio 2004 che sarà composta dai dieci mesi relativi all'anno 2003, dichiarati secondo il Regolamento attualmente in vigore, e dai mesi di Gennaio e Febbraio 2004 dichiarati secondo le nuove modalità, e così a seguire mese dopo mese.

Ulteriori indicazioni operative Vi verranno comunicate nei prossimi mesi, la Segreteria ADS è comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

In segno di conferma e di benestare sui contenuti della presente lettera, Vi invitiamo a farci pervenire a stretto giro di posta copia della lettera stessa con la data e firma del Vostro legale rappresentante su ciascuna delle due pagine.

Con i migliori saluti.

La Segreteria



Accertamenti Diffusione Stampa - via larga 15 - 20122 milano - tel. 0258307192 - fax 0258301853

Via E-Mail

A tutti gli Editori che hanno richiesto gli accertamenti ADS

Milano, 23 Febbraio 2004

Con la precedente nostra lettera del 22 Ottobre 2003 Vi abbiamo comunicato la decisione assunta dal Consiglio Direttivo con la quale a partire dal 1° Gennaio 2004 entrano in vigore, come parte integrante del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS, le nuove definizioni relative a:

- 2.4 Copie Rese
- 2.6.1 Altre Vendite
- 2.6.2 Vendita Totale

Con la precitata nostra lettera abbiamo richiamato la Vostra attenzione sulla necessità di apportare le opportune modifiche al Vostro sistema interno di gestione e classificazione dei dati, al fine di applicare correttamente le nuove norme già a decorrere dalla Dichiarazione di media mobile del periodo Febbraio 2003 Gennaio 2004 (Mod. M1 contenente quindi i dati degli undici mesi relativi all'anno 2003, dichiarati secondo il Regolamento allora in vigore, e dal solo mese di Gennaio 2004 dichiarato secondo le nuove modalità) e dalla Dichiarazione mensile relativa al mese di Gennaio 2004 (Mod. M2), da presentare entro la fine del mese di Marzo 2004.

In considerazione dei quesiti che alcuni Editori hanno formulato, riteniamo utili alcune precisazioni di chiarimento.

2.4 Copie Rese

Con le variazioni apportate, rispetto al testo precedente è stata eliminata la dizione di "locale" riferita al distributore ed è stata sostituita la dizione "dal distributore unico" con quella "dai distributori".

2.6.1 Altre Vendite

La nuova definizione "Altre Vendite" evidenzia le copie che non possono più rientrare nel "venduto", normato dall'articolo 2.6 del Regolamento ADS vigente, realizzato esclusivamente attraverso i canali previsti dalle disposizioni di legge.

Le "Altre Vendite" sono caratterizzate da specifici e qualificanti requisiti di continuità e di ripetitività in un determinato arco temporale, con precise cadenze di fornitura in funzione della periodicità di uscita come qui di seguito specificato:

"Si intende il totale delle copie vendute cumulativamente a strutture pubbliche o private in modo continuativo con durata minima di: un mese (**30 giorni consecutivi**) per i quotidiani, due mesi (**60 giorni consecutivi**) per i bisettimanali, i settimanali ed i quindicinali, tre mesi (**90 giorni consecutivi**) per i mensili, due mesi (**120 giorni consecutivi**) per i bimestrali.



Tali copie concorrono a formare il totale delle “Altre Vendite” a condizione che siano:

- previste nell’ordine di tiratura;
- vendute nel periodo in cui lo stesso numero della pubblicazione si trova in vendita;
- verificabili contabilmente presso l’Editore, se necessario anche sulla base degli accordi commerciali definiti direttamente dall’Editore stesso con le strutture sopra menzionate;
- non destinate alla filiera distributiva;
- cedute dall’Editore ad un prezzo di vendita scontato di non oltre il 90% rispetto al prezzo di vendita applicato al pubblico in Italia.
In caso di sconto superiore al 90%, le relative copie devono essere classificate tra le copie omaggio”.

Si precisa che il numero minimo di forniture, atto a determinare la continuità e la ripetitività della vendita ad ogni singola struttura pubblica o privata nei periodi prescritti, è il seguente:

- per i quotidiani: 4 numeri alla settimana in 30 giorni consecutivi;
- per i bisettimanali: 12 numeri in 60 giorni consecutivi;
- per i settimanali: 6 numeri in 60 giorni consecutivi;
- per i quindicinali: 3 numeri in 60 giorni consecutivi;
- per i mensili: 2 numeri in 90 giorni consecutivi;
- per i bimestrali: 2 numeri in 120 giorni consecutivi,

tenuto conto che i qui sopra menzionati 30/60/90/120 giorni consecutivi possono decorrere da qualsiasi giorno del mese.

Per le altre periodicità l’Editore interessato dovrà eventualmente contattare la Segreteria ADS.

Le predette caratteristiche (di continuità e di ripetitività) differenziano quindi le “Altre Vendite” dalle copie vendute in blocco (2.8), che sono invece risultato di forniture occasionali e prive di continuità. Pertanto le copie che non risultano avere i predetti requisiti di continuità e di ripetitività non possono essere comprese tra le “Altre Vendite” ma devono essere classificate tra le “Vendite in blocco”.

Pertanto la definizione 2.6.1 “Altre Vendite” comprende quelle vendite realizzate, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento, a strutture pubbliche o private individuabili, ad esempio, in: scuole, alberghi, linee aeree, palestre e quanto altro assimilabile a strutture pubbliche o private. Si prenda comunque nota che le suddette casistiche sono segnalate esclusivamente a mero titolo indicativo e non esaustivo.

2.6.2 Vendita Totale

Oltre a rappresentare la sommatoria delle copie vendute di cui ai punti 2.6. e 2.6.1, le quantità da indicare nella “Vendita Totale” è la risultanza delle copie complessivamente distribuite, fatta deduzione delle copie rese.



Vi informiamo che l'ambiente test del nuovo sistema informativo ADS, che consente di effettuare test di caricamento e di verifica dei dati, sarà accessibile a tutti gli Editori interessati a partire dal giorno 15 Marzo sino al giorno 19 Marzo prossimi.

Anche il Servizio di Assistenza Telefonica e via e-mail assicurato dalla rispettabile Tomato Interactive Srl sarà attivo a partire dal giorno 15 Marzo 2004.

Ci riserviamo di fornirVi l'indirizzo di accesso al sito Web, nonché i numeri telefonici e l'indirizzo e - mail della Tomato Interactive Srl non appena ci saranno stati comunicati.

Il nuovo sistema informativo ADS sarà a tutti gli effetti operativo a partire dal 22 Marzo prossimo: da tale data ogni Editore interessato potrà quindi procedere al caricamento dei dati (Mod. M1: media mobile mensile relativa al periodo Febbraio 2003 – Gennaio 2004 e Mod. M2 contenente i dati relativi al mese di Gennaio 2004), la cui consegna ad ADS è stabilita entro la fine Del mese di Marzo 2004.

In segno di conferma e di benestare sui contenuti della presente lettera, Vi invitiamo a farci pervenire a stretto giro di posta copia della lettera stessa con la data e firma del Vostro legale rappresentante su ciascuna delle tre pagine.

f.to: Segreteria ADS